

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum non specificato. Sono specificate, invece le spese liquidate dalla Corte di Cassazione: spese delle parti civili complessivamente pari ad €.7.200,00 più accessori più le spese dell'ulteriore parte civile da liquidarsi con decreto della Corte di Appello.

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Calatosi in uno scavo di trincea destinato alla collocazione di tubature veniva travolto e seppellito dal materiale derivante dal crollo del terreno.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Una delle doglianze della difesa pertiene all'applicabilità delle norme cautelari previste dal d.lgs. 81/2008 per il caso in cui la vittima del sinistro non sia un lavoratore, ma un terzo.

Si sostiene, infatti, che il ricorso alle regole previste dal testo unico sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro non possa estendersi a rapporti di natura diversa da quello che lega il datore di lavoro ed il lavoratore, non essendo il primo tenuto ad evitare danni a terzi ed in particolare al committente.

Si tratta di un'eccezione largamente smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione. L'estensione a soggetti diversi dal lavoratore delle cautele imposte nei luoghi di lavoro deriva dal contatto con il rischio che l'imprenditore ha l'obbligo di gestire, e ciò in quanto la sfera di competenza del soggetto titolare è definita "su base eminentemente oggettiva, ovvero in relazione alla fonte di pericolo" (Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014, Cinque).

L'esistenza del dovere protettivo si estende, dunque, all'area del pericolo, sicché l'estraneità alle lavorazioni non incide sull'obbligo prevenzionale, quando l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata (Cfr. anche Sez. 4, n. 38200 del 12/05/2016, Marano, Rv. 267606; Sez. 4, Sentenza n. 44142 del 19/07/2019, Rv. 277691; Sez. 4, Sentenza n. 32178 del 16/09/2020, Rv. 280070; in precedenza: Sez. 4, n. 14175 del 08/11/2005 - dep.21/04/2006, Zucchiati, Rv. 233949).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili C.A e L. A. che liquida in complessivi €3.600,00, oltre accessori di legge; alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili L. M.A. e L.G. che liquida in complessivi €3.600,00, oltre accessori di legge; inoltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile P.E., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 9/12/2020.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.